



Caserta

Ordine dei
Dottori
Commercialisti e degli
Esperti
Contabili

NEWS DALL'ORDINE

Prot. Corr./1489/720

Informativa n. 70 del 7 luglio 2017

a cura di

Luigi Pezzullo - Consigliere Segretario

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA

Commercialisti del Cuore - Festa d'estate di solidarietà” - Giovedì 20 Luglio 2017



Si ricorda che **Giovedì 20 Luglio 2017 alle 20,30** presso “**Antica Hostaria Massa**”, sita in Caserta alla Via Mazzini, si svolgerà la II° edizione dell’evento “**Commercialisti del Cuore - Festa d'estate di solidarietà**”, un’occasione per salutarsi prima della pausa estiva e nel contempo contribuire ad un fine benefico, infatti una parte del ricavato sarà devoluto all’**EIHROnLUS** - nata nel 2016 con l’intento di donare vita, offrendo cure gratuite e di elevata qualità, si dedica all’informazione, prevenzione e sostegno in campo ginecologico, alle donne che hanno meno voce.

Per esigenze organizzative è necessario acquistare il biglietto del costo di € 15,00 a persona in prevendita entro e non oltre il 18 Luglio p.v. :

- presso la segreteria dell’Ordine;
- effettuando un bonifico bancario Unicredit Banca di Roma - Agenzia Caserta Vanvitelli - IBAN: IT44R0200814903000400185844 ;
- effettuando il pagamento con bollettino postale o bonifico C/C postale n. 000093220077 - IBAN: IT95X076011490000093220077 .

Puoi seguire tutti gli aggiornamenti dell’evento cliccando “parteciperò” sull’evento **FACEBOOK**

Istituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

Si comunica che a decorrere dal 1 luglio 2017, l'Ente pubblico economico (EPE) denominato "Agenzia delle entrate – Riscossione" è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo EQUITALIA (a eccezione di Equitalia Giustizia), sciolte alla medesima data. L'Agenzia delle entrate – Riscossione è un Ente pubblico Economico istituito ai sensi dell'art. 1 del Decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, che svolge, di fatti, tutte le funzioni relative alla riscossione nazionale. L'obiettivo del nuovo Ente è quello di migliorare l'attività di riscossione a livello nazionale mediante un metodo che garantisca, per i servizi prestati, soddisfazione nei contribuenti. Infatti, Vi comunichiamo che, a partire dal 30 settembre 2017, la nuova area riservata agli intermediari, che andrà a sostituire l'attuale sportello telematico dedicato, verrà potenziata di nuove funzionalità e con l'auspicio di farVi cosa gradita, tramettiamo in allegato, la "Guida intermediari nuovo EPE" confidando che possa essere un valido supporto. Vi informiamo che, al fine di potenziare e sviluppare ancora di più il dialogo tra Agenzia delle entrate - Riscossione e gli intermediari, saranno istituiti tavoli di lavoro permanenti per approfondire tematiche legate alla riscossione.

[Scarica l'allegato](#)

Determinazione del contributo d'iscrizione all'Albo e all'Elenco Speciale dovuto per l'anno 2017

Si ricorda che il 31 marzo è scaduto il termine per il pagamento del contributo d'iscrizione all'Albo ed all'Elenco speciale dovuto per l'anno 2017. L'assemblea degli iscritti, in sede di approvazione del conto previsionale per il 2017, ha deliberato i seguenti importi a carico degli iscritti:

- **quota ordinaria** iscritti all'Albo: € 350,00;
- **quota agevolata** di € 250,00 per i colleghi iscritti nell'Albo che alla data del 01.01.2017 non avevano ancora compiuto il 36° anno d'età.;
- **quota per gli iscritti all'Elenco speciale** € 250,00.

Si informa che, il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2017.

In mancanza del pagamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza, il Consiglio provvederà ad inoltrare l'elenco degli iscritti morosi al concessionario Equitalia Sud per la riscossione coattiva.

Il versamento potrà essere effettuato direttamente presso la segreteria dell'Ordine o a mezzo bonifico bancario, indicando nome e cognome, numero di matricola e nella causale "pagamento contributo annuale iscrizione 2017". Il pagamento a mezzo bonifico potrà essere eseguito su uno dei seguenti conti correnti intestati all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta:

- Unicredit Banca di Roma - Caserta P.zza Vanvitelli - IBAN: IT 44 R 02008 14903 00040 0185844;
- C/C postale n. 000093220077 e codice IBAN: IT 95 X 07601 14900 000093220077;
- Banca del Sud filiale di Caserta con codice IBAN: IT 23 N 03353 14900 000000006288.

Obbligo Formativo Ridotto

Si ricorda che in base al nuovo regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal CNDCEC in data 03/12/2015 e in vigore dal 01/01/2016, è stato introdotto l'obbligo formativo in misura ridotta nei seguenti casi:

- coloro che compiono i 65 anni di età nel triennio in corso (o che li abbiamo già compiuti in precedenza),
- coloro che non esercitano, neanche occasionalmente, l'attività professionale,
- gli iscritti nell'elenco speciale,

Più precisamente è obbligatorio maturare 30 crediti formativi professionali nel triennio con un minimo di 7 all'anno.

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di giugno 2017

Di seguito viene riportato l'elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di giugno 2017.

[Scarica lo scadenziario](#)

Calendario delle prossime attività formative

Data	Titolo evento	Sede	Crediti
------	---------------	------	---------

11 luglio 2017	L'organizzazione: Il counselling nel contesto organizzativo	Sala Convegni ODCEC Caserta	3
20 luglio 2017	I nuovi principi contabili e gli effetti del dl 139/2015"	Sala Convegni ODCEC Caserta	3

NEWS DAGLI ENTI LOCALI

SIOPE+: in Gazzetta Ufficiale il decreto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14/6/2017 relativo a sperimentazione e avvio a regime per gli enti territoriali delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+).

[Leggi il decreto](#)

Pubblico impiego: legittima l'esclusione dalla detassazione dei premi di risultato

È destituita di fondamento l'illegittimità della mancata estensione anche al pubblico impiego della detassazione dei premi di risultato prevista nel solo settore privato. Ad affermarlo è la Corte Costituzionale mediante la [sentenza n. 153 depositata in data 27 giugno 2017](#).

Detassazione dei premi di risultato: legittimo escludere i dipendenti pubblici

La ratio, a parere del Giudice delle leggi, è dovuta la fatto che la detassazione in esame ha lo scopo, evidente, di incentivare la produttività del lavoro, ma il suo oggetto è ben delimitato dal legislatore, che non lo collega a un generico miglioramento delle prestazioni dei lavoratori dipendenti, bensì all'erogazione di somme "correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale". Questo preciso collegamento, richiesto dalle norme censurate, evoca la necessità di una stretta connessione tra l'agevolazione fiscale delle somme erogate ai lavoratori e l'esercizio da parte del datore di lavoro erogante di un'attività economica rivolta al mercato e diretta alla produzione di utili. Tramite l'agevolazione fiscale il legislatore intende quindi promuovere la competitività delle imprese nell'interesse generale. Poiché nella PA mancano obiettivi di miglioramento della competitività aziendale o di incremento della produzione di utili, si esclude in tale situazione la connotazione finalistica del regime di detassazione prospettata dal giudice a quo e, con essa, la paventata discriminazione.

[consulta la sentenza corte costituzionale 27 giugno 2017, n. 153](#).

Province e Città metropolitane: l'ennesimo rinvio per i bilanci

Il valzer delle proroghe per i bilanci locali è in pieno svolgimento in questo momento per Città metropolitane e Province: l'ulteriore e nuovo step del processo dovrebbe giungere nella giornata di oggi da una Conferenza Stato-Città straordinaria, convocata appositamente per spostare al 30 settembre la chiusura dei preventivi 2017 che era in programma a per lo scorso 30 giugno. Come da tradizione ormai consolidata, la proroga arriva infatti a modificare un termine già scaduto.

Bilancio: il rinvio al 30 settembre

Si tratta del terzo rinvio concretizzatosi quest'anno, nient'altro che la spia lampeggiante ed evidente di un problema più generalizzato: nonostante l'ultima tranche di aiuti portata dalla legge di conversione del decreto con la "Manovrina 2017", i conti delle Province continuano a non tornare, e nemmeno quelli delle Città metropolitane riescono sempre a trovare la quadra. Sul piano operativo la proroga non era davvero indispensabile. Un problema di coordinamento normativo, mai sanato, di fatto evita agli Enti di area vasta le

sanzioni, con la procedura che porta al commissariamento, previste per i Comuni che non approvano in tempo i bilanci. Lo slittamento dei termini offre tuttavia tempo prezioso alla trattativa politica sui conti. Città Metropolitane, come uscire dall'emergenza? [Scopri qui i suggerimenti dell'ANCL](#).

Il nodo delle Province

Il nodo principale in materia circonda le Province, le quali, dopo la legge di conversione del decreto concernente la Manovrina 2017, hanno aggiornato i calcoli fissando a 471,5 milioni di euro il proprio sbilancio. Il "buco", va detto, ha una certificazione autorevole, perché misura la distanza fra le entrate disponibili e la «spesa efficiente» per le funzioni fondamentali rimaste in capo agli enti di area vasta calcolata dalla Sose, cioè la società del ministero dell'Economia che elabora i "fabbisogni standard" degli Enti locali. Risulta tuttavia un dato di fatto che i tagli previsti inizialmente dalla riforma siano stati progressivamente smentiti dai fatti, e nonostante siano stati ormai ridotti di due terzi la condizione di strade e scuole continua a denunciare lo stallo.

IN PRIMO PIANO

Il CNDCEC vara le Informative periodiche

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha inviato agli iscritti (direttamente e senza il filtro degli Ordini locali) la sua prima Informativa periodica. Si tratta di un documento in cui vengono inserite sia le iniziative dello stesso CNDCEC che le novità legislative, di giurisprudenza o prassi relative a una determinata materia. "L'obiettivo di questa iniziativa – spiega Massimo Miani, Presidente del CNDCEC – è fornire ai colleghi un documento riepilogativo di rapida consultazione, su tutte le aree di specializzazione". Quella inviata ieri è dedicata a "Valutazione e controlli" e racchiude le novità dell'ultimo periodo in merito a revisione legale, principi contabili, principi di valutazione e sistemi

Chiarimenti su custodie e deleghe

Il Consiglio nazionale ha pubblicato nuove risposte ai quesiti Pronto Ordini. In particolare con PO 163/2017 offre alcuni chiarimenti in riferimento Operazioni di vendita ex art. 179 ter disposizioni di attuazione cpc. [\(per saperne di più\)](#)

Revisione legale con ispezioni-qualità Il Cndceec si prepara

Il Cndceec si prepara ad affrontare la novità delle ispezioni-qualità nei confronti di chi ha incarichi di revisione legale, ex articolo 20 del Dlgs 39/2010 (modificato dal Dlgs 135/2016). Gli iscritti, con largo anticipo, verranno formati in termini di competenze, metodologie, strumenti. "Il Cndceec, con atteggiamento proattivo, intende proporsi ...quale attore politico-istituzionale – spiega Raffaele Marcello, Consigliere del Cndceec con delega alla Revisione Legale e al Sistema di amministrazione e controllo - nell'interloquire con il Ministero dell'Economia e delle finanze sul tema, come consentito dall'art. 21-bis del DLgs. 39/2010", attraverso l'istituzione della task force "Gruppo sfida qualità" per supportare il Consiglio Nazionale in un percorso di elaborazione, corroborazione, diffusione e applicazione di metodologia di lavoro e di riesame della qualità.

Due le fasi del percorso attivato

La prima fase è già iniziata e prevede l'elaborazione di un manuale e della tassonomia delle carte di lavoro, cui seguirà la consultazione pubblica, volta alla corroborazione delle prescrizioni proposte. Tra i compiti quello di rivedere i molti documenti emanati dal Cndceec in tema di revisione legale e di collegio sindacale, tra il 2015 e il 2017, per elaborare una metodologia di lavoro che fissi i compiti minimi che il revisore esterno o il collegio sindacale, impegnati nella revisione dei bilanci di società di minore dimensione, devono assolvere, nonché una tassonomia di carte di lavoro da impiegare al servizio dell'incarico di revisione. Porterà alla stesura finale del documento e, quindi, alla sua approvazione. La seconda fase riguarda il controllo di qualità degli incarichi di revisione legale in senso stretto e prenderà il via al completamento della prima. Tra i progetti la definizione di criteri e regole in tema di quantità e qualità delle risorse impiegate, corrispettivi per la revisione, declinazione e applicazione dei requisiti di indipendenza indicando best practice, conformità del processo di revisione alla metodologia descritta e alle procedure di qualità, con riferimento all'Appendice (Italia) dell'ISQC Italia 1, che consente di modulare il controllo di qualità rispetto alla minore dimensione dei clienti dei revisori legali.

Con il nuovo decreto antiriciclaggio viene meno l'obbligo di registrazione

E' entrato in vigore il DLgs. 25 maggio 2017 n. 90, che apporta significative modifiche agli obblighi antiriciclaggio dei professionisti. Quale immediata conseguenza della soppressione dell'obbligo di istituzione del registro antiriciclaggio – e conseguentemente dell'obbligo di registrazione – a partire da oggi i professionisti destinatari della normativa non saranno più tenuti ad effettuare la registrazione delle prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica della clientela. Nondimeno, il DLgs. 90/2017 impatta sensibilmente sugli obblighi di conservazione, potenziandoli e modificandone le modalità di adempimento.

Sul punto, la mancanza di una norma transitoria ad hoc (si veda “Decreto antiriciclaggio senza regime transitorio per i professionisti” del 24 giugno 2017) è destinata a creare non pochi problemi, dal momento che in sua assenza le nuove disposizioni almeno in via di principio sono immediatamente applicabili. Il problema che si pone è perciò quello di stabilire se e in che misura sia possibile attuare fin da subito i nuovi obblighi di conservazione così come disciplinati dagli artt. 31 e 32 del DLgs. 231/2007, post modifiche ad opera dell'art. 2 del DLgs. 90/2017. Sin dall'emanazione della prima bozza del decreto, infatti, è parso evidente che la nuova conservazione è molto più onerosa di quella precedente, verosimilmente per compensare in qualche modo la mancanza del registro. Come più volte evidenziato, occorre in primo luogo circoscrivere il perimetro applicativo degli obblighi di conservazione individuato dal primo comma dell'art. 31, che genericamente fa riferimento ai documenti e alle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità competente. Questa norma reca in sé una pericolosità estrema, da un lato perché più indefinito è l'oggetto della conservazione maggiore è il rischio di sanzione per un non corretto espletamento dell'obbligo e, dall'altro, perché la documentazione conservata dovrà consentire la ricostruzione “univoca” degli elementi elencati dal secondo comma dell'art. 31: la data del conferimento dell'incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l'importo e la causale dell'operazione; i mezzi di pagamento utilizzati. Tali documenti dovranno essere conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale. Anche le nuove modalità di conservazione sono tutt'altro che definite. L'art. 32 al primo comma impone l'adozione di sistemi di conservazione idonei a garantire il rispetto della normativa sulla privacy e atti a prevenire qualsiasi perdita dei dati, nonché a garantire la ricostruzione dell'operatività del cliente, richiedendo altresì l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati che vi sono conservati. Il secondo comma elenca una serie di elementi che dovranno essere garantiti dal sistema di conservazione adottato, a partire dall'accessibilità completa e soprattutto “tempestiva” ai dati da parte del MEF, dell'UIF, della DIA e della GDF, all'integrità e non alterabilità dei dati successivamente alla loro acquisizione, fino alla trasparenza, completezza, chiarezza e al mantenimento della storicità dei dati. L'acquisizione è tempestiva se conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico, dall'esecuzione della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Le regole tecniche da emanarsi hanno una valenza dirimente

Gli elementi richiesti ex lege sembrano ricondurre giocoforza a un sistema di conservazione elettronico; tuttavia la relazione illustrativa al decreto, nel commentare l'abolizione dell'obbligo di registrazione, evidenzia l'eliminazione dalla fonte di rango primario di tutti i riferimenti agli obblighi di registrazione con specifiche modalità tecniche “a vantaggio di norme più snelle, quali quelle declinate nell'articolo 31”. Ne discende che la conservazione cartacea sembra ammissibile anche nel nuovo sistema, secondo modalità da prevedersi in sede di elaborazione delle apposite regole tecniche da parte degli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto. In tal senso deve essere interpretato il secondo comma dell'art. 34, ove si legge che il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli artt.

31 e 32, costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni. Chiaramente si tratterà di un fascicolo ben diverso da quello previsto dall'ormai superato art. 38 del DLgs. 231/2007, che in tema di conservazione disponeva genericamente che la documentazione nonché gli ulteriori dati fossero conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente, senza nulla aggiungere in merito al contenuto obbligatorio del medesimo. Alla luce di quanto sommariamente riepilogato, i dubbi in merito all'immediata applicabilità delle nuove disposizioni non possono che aumentare. È lampante, infatti, che le norme richiamate necessitano di essere calate nell'operatività concreta per poter essere correttamente applicate. In tal senso, le regole tecniche da emanarsi hanno una valenza dirimente, dovendo fornire ai professionisti concrete indicazioni sull'adempimento dell'obbligo mediante istituzione di un fascicolo cartaceo. Nelle more, l'unica soluzione praticabile è quella di consentire l'assolvimento dell'obbligo secondo le modalità previgenti, differendo l'attuazione dei nuovi obblighi di conservazione.

Revisori Enti Locali: elenchi professionisti estratti nella Regione Campania

Prefettura di Caserta

Si pubblicano gli elenchi dei professionisti estratti negli ultimi sorteggi effettuati presso la Prefettura di Caserta per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della Provincia.

[Visualizza gli elenchi estratti nelle sedute precedenti](#)

Prefettura di Avellino

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Avellino gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Avellino.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Benevento

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Benevento gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Benevento.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Napoli

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Napoli gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Napoli.

[Consulta l'elenco](#)

Prefettura di Salerno

Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Salerno gli elenchi dei professionisti estratti per l'esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Salerno.

[Consulta l'elenco](#)

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: le ultime procedure fallimentari pubblicate

Si riporta l'elenco delle ultime procedure concorsuali pubblicate sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'elenco è relativo alle procedure dichiarate nel mese di luglio.

Procedura	Num/Anno	Data Dich.	Curatore/Commissario	Giudice/Delegato
Novatel s.r.l.	41/2017	06.07.2017	Miano Pasquale	Pugliese Marco

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Si ricorda che è pienamente operativa la sezione “**Formazione**” presente sul sito dell'Ordine.

In essa, oltre a poter prendere visione del calendario degli eventi accreditati, è possibile anche verificare i crediti maturati partecipando agli eventi organizzati dal nostro Ordine o predisporre le autocertificazioni previste dal regolamento per la FPC.

Per informazioni utili ai fini del corretto espletamento dell'obbligo formativo, [consulta l'apposita sezione sul sito web istituzionale.](#)

Cordiali saluti
Luigi Pezzullo